

**ORIGINALE****DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****N. 638 del 06/08/2020**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci                      Direttore Amministrativo                      -
- dr.ssa Denise Signorelli                  Direttore Sanitario
- dott. Raffaele Grottola                  Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

**OGGETTO**

**DGR 208/2020 - APPROVAZIONE ACCORDO CONTRATTUALE CON L'ASSOCIAZIONE DON GIUSEPPE GIRELLI CASA SAN GIUSEPPE SESTA OPERA IMPRESA SOCIALE ONLUS DI RONCO ALL'ADIGE PER LA GESTIONE DELLA CTRP AD ALTA INTENSITA' PER AUTORI DI REATO.**

Note per la trasparenza: si approva il nuovo accordo contrattuale per la gestione dell'Unità di Offerta C.T.R.P. ALTA INTENSITA' PER AUTORI DI REATO, modificato secondo quanto previsto nel decreto di accreditamento DGRV n. 208 del 18/02/2020 per un massimo di 16 posti letto

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 638 DEL 06/08/2020**

Il Direttore Direzione Amministrativa Territoriale di concerto con il Direttore Dipartimento Salute Mentale

Ricordato che con L.R. n. 19 del 25/10/2016 è stato ridefinito l'assetto organizzativo delle Aziende ULSS a decorrere dall'1/1/2017, a seguito del quale l'ULSS n. 20 di Verona modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 9 Scaligera", il cui ambito territoriale corrisponde a quello della Provincia di Verona incorporando le sopresse ULSS n. 21 di Legnago e n. 22 di Bussolengo;

Avuto presente che tra le funzioni svolte da questa Azienda vi sono anche il servizio di residenzialità e semiresidenzialità per utenti adulti presi in carico dal Dipartimento di Salute Mentale;

Vista la deliberazione del Direttore Generale della ex ULSS 21, n. 728 del 22/12/2015 avente ad oggetto la stipula di una convenzione triennale con l'Associazione Don Giuseppe Girelli "Casa San Giuseppe Sesta Opera" ONLUS per la gestione della struttura riabilitativa intermedia ad alta specializzazione per dimessi da ospedale psichiatrico giudiziario;

Avuto presente che, nel frattempo:

- con Decreto del Commissario n. 44 del 5 maggio 2017, l'Azienda Zero della Regione del Veneto, ha autorizzato all'esercizio l'Azienda ULSS 9 Scaligera per la struttura intermedia;
- con nota n. 45/2018 del 28 maggio 2018 l'Associazione don Giuseppe Girelli chiedeva alla Regione del Veneto l'autorizzazione all'esercizio intendendo in tal modo subentrare completamente nella gestione della struttura assumendone completamente gli oneri connessi;
- l'azienda ULSS 9 Scaligera, con propria nota n. 177425 del 26 ottobre 2018, ha espresso alla Regione del Veneto il proprio parere favorevole alla richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'Associazione don Giuseppe Girelli Onlus, atteso, tra l'altro, che l'immobile destinato alla struttura in oggetto è di proprietà dell'associazione stessa;
- l'Azienda Zero, con Decreto Dirigenziale n. 52 del 7 febbraio 2019, ha autorizzato l'esercizio della Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta ad alta intensità per pazienti psichiatrici autori di reato "Casa Don Giuseppe Girelli" con sede operativa a Ronco all'Adige (VR), Via Ippolita Forante, 8 per una capacità ricettiva di n. 18 posti di cui 2 di pronta accoglienza;

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO dott. Gabriele Gatti

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 638 DEL 06/08/2020**

- l'Associazione Sesta Opera Impresa Sociale ONLUS con sede legale a RONCO ALL'ADIGE via IPPOLITA FORANTE, n. 8, c.f. 93045590234, ha inoltrato in data 14/03/2019 richiesta di accreditamento istituzionale;
- con DDG 278 del 09/05/2019 nelle more delle determinazioni regionali in ordine all'accREDITAMENTO istituzionale, data la valenza regionale della struttura in oggetto e data l'urgenza di addivenire ad una puntuale definizione dei rapporti giuridici ed economici per l'erogazione del servizio di gestione della CTRP per autori di reato, si è ritenuto di stipulare l'accordo contrattuale triennale secondo lo schema definito dalla DGR Veneto n. 1438 del 5/09/2017, tenendo conto altresì delle integrazioni concordate con la Regione stessa;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 208 del 18/02/2020 avente ad oggetto: "Determinazioni in merito alla rete sanitaria per pazienti psichiatrici autori di reato in misura di sicurezza non detentiva – Legge 81/2014. AccREDITAMENTO CTRP A Don Girelli ed attivazione di una nuova struttura CTRP A. Deliberazione n. 2/CR del 07/01/2020", con la quale la Regione Veneto ha stabilito che la CTRP A Don Girelli sia accreditata per 16 posti letto per pazienti residenti nella Regione Veneto, autori di reato in misura di sicurezza non detentiva in luogo dei 18 posti precedentemente previsti e convenzionati e ha altresì stabilito in €. 198,00/die la retta applicata per gli inserimenti;

Rilevato altresì che, al termine di alcuni incontri organizzati dalla U.O. Salute Mentale regionale, i Direttori dei dipartimenti di Salute Mentale regionale sono addivenuti ad una proposta condivisa della procedura di inserimento dei pazienti che si ritiene opportuno, in questa sede, recepire ed approvare;

Vista la determina n. 4/2011 dell'AVCP, "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136", che esclude l'applicabilità della tracciabilità alle prestazioni socio-sanitarie e di ricovero erogate da soggetti privati in regime di accREDITAMENTO;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO dott. Gabriele Gatti

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 638 DEL 06/08/2020

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

**DELIBERA**

1. di recepire e di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente recepite, il nuovo accordo contrattuale per la gestione dell'Unità di Offerta COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA PROTETTA ALTA INTENSITA' PER AUTORI DI REATO, modificato secondo quanto previsto nel decreto di accreditamento DGRV n. 208 del 18/02/2020 per un massimo di 16 posti letto (allegato A);
3. di recepire ed approvare altresì la procedura di inserimento dei pazienti così come formulata a seguito degli incontri regionali dedicati allo scopo (allegato B);
4. di dare atto che l'accordo avrà durata triennale decorrente dalla data del decreto di accreditamento istituzionale;
5. di dare atto che la retta giornaliera ammonta ad **Euro 198,00/die**, con decorrenza 18 marzo 2020, data di pubblicazione sul BUR Veneto della DGRV 208/2020 e che il costo complessivo annuo per la gestione dei pazienti inseriti farà carico ai bilanci delle AULSS Venete invianti alle quali l'associazione emetterà fattura in forma diretta;
6. di incaricare il Dipartimento Salute Mentale dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di inviare copia del presente provvedimento alla Regione del Veneto per le conseguenti determinazioni.

Il Direttore Sanitario

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore dei Servizi  
Socio Sanitari

F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola

**IL DIRETTORE GENERALE f.f.**  
**F.TO dott. Giuseppe Cenci**

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO dott. Gabriele Gatti

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 638 DEL 06/08/2020**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 11/08/2020

P. il Direttore  
UOC Affari Generali  
F.TO Sig.ra. Romana Boldrin

---

**TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:**

DSM

**TRASMESSA PER CONOSCENZA A:**

UOC Direzione Amministrativa Territoriale  
UOS attività Amministrativa Socio Sanitaria  
Direzione Servizi Socio Sanitari  
Direzione Amministrativa  
Direzione Generale

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO dott. Gabriele Gatti



Dipartimento Salute Mentale di Verona  
 Direttore Dr. Giuseppe Imperadore

(allegato B)

**Procedura per l’inserimento e la gestione dei pazienti autori di reato in misura di sicurezza non detentiva presso la CTRP di tipo A “Casa Don Girelli” di Ronco all’Adige (VR).**

**1. Scopo/obiettivo**

L’obiettivo di questa procedura è quello di descrivere le modalità di gestione dell’inserimento di *persone con accertata patologia psichiatrica e autrici di reato con misura di sicurezza non detentiva, ovvero con riconosciuta parziale o totale incapacità d’intendere e volere e con attenuata pericolosità sociale*, presso la CTRP di tipo A “Casa Don Girelli”.

**2. Campo di applicazione**

La procedura è da utilizzarsi per tutte le *persone con accertata patologia psichiatrica e autrici di reato con misura di sicurezza non detentiva, ovvero con riconosciuta parziale o totale incapacità d’intendere e volere e con attenuata pericolosità sociale, in carico ai DSM della Regione Veneto*, per cui si ritiene idoneo l’inserimento presso la CTRP di tipo A “ Casa Don Girelli”, come da Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e la Magistratura a favore di soggetti sottoposti a giudizio che presentino segni di sofferenza psichica o non imputabili, nell’ambito della applicazione della legge 81/2014.

**3. Normativa di riferimento**

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1331 del 17 luglio 2012 “DPCM 1° aprile 2008 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria": approvazione del progetto di Struttura intermedia per pazienti psichiatrici autori di reato presentata dall’Azienda ULSS n. 21 di Legnago (VR) e determinazione del finanziamento regionale e relativo impegno di spesa”.
- Legge 81 del 30 maggio 2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1976 del 6 dicembre 2017 “Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e la Magistratura a favore di



soggetti sottoposti a giudizio che presentano segni di sofferenza psichica o non imputabili, nell'ambito dell'applicazione della Legge 81/2014”.

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1673 del 12 novembre 2018 “Programmazione del Sistema di Offerta Residenziale Extra-ospedaliera per la Salute Mentale. DELIBERAZIONE N. 59/CR DEL 28 MAGGIO 2018”
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 208 del 18 febbraio 2020 “Determinazioni in merito alla rete sanitaria per pazienti psichiatrici autori di reato in misura di sicurezza non detentiva – Legge 81/2014. Accreditemento CTRP a Don Girelli e attivazione di una nuova struttura CTRP A. Deliberazione n. 2/CR del 7 gennaio 2020”.

#### 4. Definizioni ed abbreviazioni

- CTRP: Comunità Terapeutica Residenziale Protetta
- SPDC: Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
- DSM: Dipartimento di Salute Mentale
- REMS: Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza

#### 5. Descrizione delle attività

- **Richiesta di inserimento di persona con patologia psichiatrica e autrice di reato con misura di sicurezza non detentiva.**

La CTRP ad alta intensità si configura come struttura intermedia ad alta specializzazione a valenza regionale per l’accoglienza di persone con patologia psichiatrica, autrici di reato con misura di sicurezza non detentiva su provvedimento del Magistrato di Sorveglianza o del Giudice per le Indagini Preliminari. Le persone inserite possono provenire dalla REMS, dalle Case Circondariali, dagli SPDC, da strutture residenziali del DSM e dal territorio.

La richiesta di inserimento viene inoltrata al Responsabile della Struttura dal DSM di riferimento territoriale inviante, che resta il titolare ultimo della presa in carico del paziente. La sua formalizzazione deve avvenire entro e non oltre tre settimane dalla comunicazione della disponibilità all’accoglienza.

Condizione preliminare per l’inserimento è l’assunzione dell’impegno di spesa per il pagamento della retta da parte dell’Ulss di riferimento territoriale inviante.

- **Valutazione della richiesta di inserimento**

La domanda di inserimento viene accompagnata da:



- ✓ anamnesi socio-sanitaria; relazione clinica contenente la storia giudiziaria e criminologica della persona; eventuale perizia o perizie redatte da CTU nominato dal Tribunale o di parte;
- ✓ consenso informato del paziente circa le prestazioni, le modalità e le finalità del percorso riabilitativo che sarà avviato.

La valutazione viene eseguita dall'equipe interna della struttura. L'esito della valutazione deve essere restituito al DSM richiedente entro tre settimane dalla data di richiesta.

### ➤ definizione del progetto di inserimento

Per ciascun paziente, in accordo con il DSM di riferimento, viene concordato un progetto terapeutico riabilitativo individualizzato centrato sui bisogni e le risorse individuali. Gli obiettivi ed i tempi dell'intervento sono oggetto di monitoraggio eseguito dal DSM di riferimento con l'equipe interna della struttura almeno ogni 6 mesi. La durata massima dell'inserimento è di 24 mesi.

### ➤ tempistica dell'inserimento

Il tempo di attesa per l'inserimento, una volta definito il progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, è in funzione di un processo di pesatura del paziente che tiene conto della data di richiesta dell'inserimento e del contesto in cui si trova, allo stato della richiesta, il paziente secondo il seguente schema:

<b>Tempo dalla proposta di inserimento</b>		
0-15 gg	0 pt	
16-30 gg	10 pt	
31-45 gg	15 pt	
➤ 60 gg	20 pt	
<b>Contesto in cui si trova il paziente</b>		
<b>REMS</b>	50 pt	
<b>CASA CIRCONDARIALE</b>	40 pt	
<b>SPDC</b>	40 pt	
<b>TERRITORIO (utente non inserito in residenzialità extra-ospedaliera)</b>	20 pt	
<b>TERRITORIO (utente inserito in residenzialità extra-ospedaliera)</b>	10 pt	
<b>Punteggio</b>		

La lista di attesa per gli inserimenti viene costantemente (frequenza mensile) resa accessibile ai



DSM dalla CTRP di tipo A “ Casa Don Girelli” tramite posta elettronica ai DSM e per conoscenza Regione e alla REMS, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

➤ **monitoraggio dell’inserimento**

Il monitoraggio del processo di inserimento viene garantito al DSM di riferimento con l’équipe interna della struttura. Le modalità di monitoraggio del progetto riabilitativo devono includere strumenti di valutazione validati (HoNOS, VADO) somministrati all’ingresso, dopo 6 mesi, 12 mesi, 18 mesi e alla dimissione. In caso di necessità di ricovero programmato, questo viene effettuato presso il SPDC competente per il territorio. In caso di ricovero urgente, questo viene garantito dal SPDC più vicino alla struttura con possibilità di successivo trasferimento presso il SPDC competente per il territorio sulla base della evoluzione clinica. ■

➤ **cessazione dell’inserimento**

La cessazione dell’inserimento prevede la formulazione di uno specifico progetto di uscita effettuato dal DSM di riferimento con l’équipe interna della struttura. Si assume che le scale di valutazione HoNOS e VADO siano parte integrante della documentazione di dimissione. A 18 mesi va formalizzato ed inviato al Magistrato di competenza il progetto di ipotesi di dimissione. Possibili deroghe al periodo di permanenza (24 mesi) vengono valutate sulla base delle specifiche situazioni clinico-forense e concordate con il DSM di riferimento.

➤ **verifica del rispetto della procedura**

La verifica del rispetto della procedura nelle sue diverse fasi è a carico del DSM della AULSS 9 con cui la CTRP di tipo A “Casa Don Girelli” ha specifica convenzione. Eventuali criticità possono essere evidenziate e segnalate sia dalla stessa CTRP di tipo A “Casa Don Girelli” sia dai DSM della Regione Veneto durante l’intera fase del progetto riabilitativo.

Il Direttore del DSM  
Giuseppe Dr. Imperadore

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA E L'ASSOCIAZIONE DON GIUSEPPE GIRELLI CASA SAN GIUSEPPE SESTA OPERA IMPRESA SOCIALE ONLUS PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI IN COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA PROTETTA AD ALTA INTENSITA' PER AUTORI DI REATO**

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 9 Scaligera (di seguito Azienda ULSS 9) con sede legale a Verona, via Valverde, n. 42, p.iva/c.f. 02573090236, nella persona del Direttore generale, legale rappresentante pro-tempore, dr. Girardi Pietro domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS 9;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente ASSOCIAZIONE DON GIUSEPPE GIRELLI CASA SAN GIUSEPPE SESTA OPERA IMPRESA SOCIALE ONLUS (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a RONCO ALL'ADIGE via IPPOLITA FORANTE, n. 8, c.f. 93045590234 e p.iva 02316290234, nella persona del legale rappresentante pro-tempore FADINI DAVIDE, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;
- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente"*;
- l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *"mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle*

verifiche e dei controlli”;

- la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 5 settembre 2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha approvato uno schema tipo di accordo contrattuale al fine di assicurare l'applicazione delle normative vigenti;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite secondo criteri di appropriatezza e di priorità di accesso, rispetto alla tipologia dell'utenza, indicati in specifica istruzione operativa;
- la tariffa applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;
- il Soggetto ASSOCIAZIONE DON GIUSEPPE GIRELLI CASA SAN GIUSEPPE SESTA OPERA IMPRESA SOCIALE ONLUS è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Unità di Offerta (U. di O.) COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA PROTETTA ALTA INTENSITA' PER AUTORI DI REATO di n. 18 posti/posti letto in virtù del provvedimento dell'Azienda Zero, Decreto Dirigenziale n. 52 del 7 febbraio 2019 e dell'accreditamento istituzionale per n. **16 posti/posti letto** della medesima U. di O. giusta DGR Veneto n. 208 del 18/02/2020, per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1 - Oggetto**

Nell'Unità di Offerta COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA PROTETTA ALTA INTENSITA' PER AUTORI DI REATO, autorizzata e in iter di accreditamento, vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta.

La CTRP ad alta intensità si configura come struttura intermedia ad alta specializzazione a valenza regionale per l'accoglienza di pazienti psichiatrici autori di reato in dimissione dalla REMS su provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, dal Magistrato per le Indagini Preliminari e dai Tribunali Ordinari, sulla base di un preciso ed individualizzato programma terapeutico riabilitativo.

Titolare della presa in carico è il Dipartimento di Salute Mentale di riferimento del paziente.

### **Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato**

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
  - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
  - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
  - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
  - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
  - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
  - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta

documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

### **Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS**

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

### **Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni**

L'Azienda ULSS **territorialmente competente** effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

**La tariffa sanitaria è di € 198,00 come stabilito con DGR 208 del 18/02/2020.**

### **Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

**L'assistenza medica specialistica deve essere garantita dall'ente gestore stante la valenza regionale della struttura.**

### **Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale decorrerà dalla data di avvenuto completamento dell'iter relativo all'accreditamento istituzionale richiesto ed avrà durata triennale e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

### **Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale**

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogo sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

#### **Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

#### **Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e socio-sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

#### **Articolo 10 - Controversie**

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

#### **Articolo 11 - Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

#### **Articolo 12 - Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

#### **Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera  
*Il Direttore Generale*

Per il Soggetto privato accreditato  
*Il Legale Rappresentante*

#### **Data**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

#### **Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera  
*Il Direttore Generale*

Per il Soggetto privato accreditato  
*Il Legale Rappresentante*

#### **Data**